



IL TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Marco Cecchi Presidente
- dott.ssa Michela Grillo Giudice rel.
- dott. Federico Pani Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

LETTO il ricorso, depositato in data 23.12.2019 (n. 6/2019 R.C.P.) dalla REPER BABY SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Arezzo (P.I. 00875890519), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sandroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Guido Monaco n. 92, giusta procura in calce al predetto ricorso, con il quale la predetta società ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma), con richiesta di fissazione del termine;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede;

che sono stati prodotti il verbale notarile ex art. 152, co. 3, l.f., l'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese del verbale notarile di cui all'art. 152, co. 2, lett. b), l.f., i bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e la sottoscrizione;

che parte ricorrente ha prodotto, una visura camerale aggiornata;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (superamento delle soglie dimensionali ex art. 1 LF dai bilanci prodotti) e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione dell'indirizzo in Comune di Arezzo, ove è ubicata la sede principale della ricorrente;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda, con la produzione del verbale di determinazione ex art. 152 LF per atto notarile del 18.12.2019, a mezzo del quale è stata deliberata la presentazione del ricorso ex art. 161 co. 6 LF;

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo, nel termine di legge di giorni sessanta ex art. 161 ultimo comma LF;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

CONSIDERATO

che nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria. (Sez. I - , Sentenza n. 29740 del 19/11/2018, Rv. 651487 - 01);

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 21 febbraio 2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del dott. Andrea Galastri che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

3. dispone che il ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 10.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura, aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

3.2. allo scadere

del 22 gennaio 2020;

depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA** al **commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo

stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori se non nei casi previsti dall'art. 182 quinquies, comma 5, l.f.;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 7/1/2020

Il Giudice relatore
(dott.ssa *Michela Grillo*)

Il Presidente
(dott. *Marco Cecchi*)

07/1/2020